

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4866

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USVARDI, GAGLIARDI, SERVELLO, PIRASTU, PASSONI, FERIOLI, COVELLI, MONTANTI, ABATE, AMODIO, AMENDOLA GIORGIO, ARMAROLI, ARNAUD, ARIOSTO, BALDANI GUERRA, BRANDI, BRODOLINI, CATELLA, CERAVOLO, CRUCIANI, VIZZINI, DEGLI ESPOSTI, DE PASCALIS, DE PONTI, DI GIANNANTONIO, DIAZ LAURA, DI MAURO ADO GUIDO, DELFINO, EVANGELISTI, FOLCHI, FORLANI, GALLI, JOZZELLI, MARIANI, MARRAS, MESSINETTI, NANNUZZI, NUCCI, NICOLAZZI, PICCOLI, PIGNI, PENNACCHINI, QUINTIERI, RICCIO, SIMONACCI, SCARPA, TANTALO**

*Presentata il 9 febbraio 1968*

### Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imminente naturale scadenza delle Camere impone ai presentatori della proposta di legge n. 4252 « Disciplina delle attività sportive » di operare uno stralcio della legge che per i vari pareri ai quali è costretta, non potrebbe avere speranza di essere approvata. È l'urgenza di dare una concreta dimostrazione di come lo Stato voglia veramente aiutare lo sport, secondo gli impegni del Piano quinquennale di sviluppo (capitolo XV) che ci ha convinto della validità di queste proposte di modifica in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi.

Le società sportive che svolgono una attività senza fini di lucro avvertono sempre più il bisogno di sentire meno pesante il gravame dei diritti erariali come premessa di una riduzione dei prezzi popolari che permettano una sempre più larga partecipazione agli spettacoli sportivi evitandone la decadenza a beneficio di altri divertimenti.

Vi sono poi fenomeni sociali legati a questa iniziativa positiva quali l'incentivazione

alla partecipazione familiare alle manifestazioni sportive non solo di calcio, ma di basket, di ciclismo, di boxe, di atletica, ecc. che parrebbero favorevolmente per le modifiche.

L'impegno più serio è, come dicevamo, legato alla promessa dei massimi dirigenti del CONI e delle Federazioni sportive di ridurre, in concomitanza di questa riduzione concreta, i prezzi dei biglietti (per i posti sino a lire 2.000), strumento di una partecipazione più viva e quindi di non danno al cumulativo incasso da parte dello Stato di diritti su questo settore che tramite il Totocalcio tanto dà alle casse dell'erario.

Attualmente gli spettacoli sportivi sono tassati con i diritti erariali applicando le seguenti aliquote previsate nella tabella B) allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109:

biglietti di ingresso fino a lire 500, il 5 per cento;

biglietti di ingresso da lire 501, a lire 690, il 10 per cento;

biglietti di ingresso da lire 700 a lire 1.000, il 20 per cento;

biglietti di ingresso oltre le lire 1.000, il 25 per cento.

Le aliquote di questo tributo, che ha natura di imposta sui consumi, per ottemperare al precetto costituzionale contenuto nell'articolo 53 della Costituzione, devono essere calcolate applicando criteri di progressività e, comunque, in maniera da non contrastare con i fini di interesse pubblico riconosciuti all'attività sportiva con la legge 16 febbraio 1942, n. 426.

Ora, anche a voler ammettere che nella legge del 1955 quei criteri siano stati valutati in rapporto ad esigenze del mondo sportivo esattamente individuate, sta di fatto che dal 1955 ad oggi si sono verificati fenomeni i quali impongono una revisione delle aliquote indicate nella tabella.

Un fenomeno di carattere generale è quello della perdita di valore della moneta che, com'è noto, comporta un aumento percentuale di imposizione fiscale a causa dell'adeguamento del prezzo dei biglietti ai nuovi valori monetari. Per gli spettacoli sportivi si sono inoltre verificati od accentuati due fenomeni particolari che inaspriscono la tendenza determinata dal fenomeno generale di cui sopra: da un lato è diminuita la presenza di spettatori agli incontri di sport professionistici e, dall'altro lato, diminuiscono le manifestazioni di sport dilettantistici. In molti casi — è dimostrato — occorre rinunciare addirittura alla riscossione di un prezzo d'ingresso, a causa del peso eccessivo degli oneri fiscali.

Indipendentemente da motivi specifici per lo sport, la causa di questi fenomeni va ricercata in quei fattori (motorizzazione, televisione, ecc.) già rilevati a proposito dei loro effetti sull'affluenza degli spettatori al cinematografo e che giustificano le proposte di legge presentate per ridurre i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici.

Per i riflessi di questi fenomeni sul conseguimento dei fini assegnati all'Ente con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, interessa al mondo dello sport, che non solo aumenti progressivamente, ed in relazione all'espandersi dell'attività sportiva, il numero degli spetta-

tori e delle gare, ma che sia data la possibilità anche ai meno abbienti di assistere alle manifestazioni sportive.

Anche nei riflessi dell'andamento e del gettito dei concorsi pronostici sul calcio la affluenza degli spettatori alle partite deve essere incoraggiata ed agevolata, essendo, come è ovvio, strettissimo il nesso tra l'andamento del gioco del calcio e quello del totocalcio. E, come nel totocalcio, l'aumento della percentuale degli incassi destinati al monte premi, attuato con la legge 29 settembre 1965, n. 1117, ha determinato un incremento del volume di gioco, così è prevedibile che l'alleggerimento delle aliquote dei diritti erariali determinerà un aumento del numero degli spettatori, degli introiti dei biglietti venduti, e, probabilmente, anche del gettito complessivo dei diritti erariali. Per esigenze di ordine e di razionale selezione degli spettatori è però giusto che tutti paghino, sia pure in misura ridotta o ridottissima, un prezzo di ingresso agli spettacoli sportivi. D'altra parte anche allo Stato interessa che l'applicazione dei tributi sia ispirata a criteri giuridicamente e socialmente più corretti.

Per conseguire questi risultati si propone una nuova tabella B) con le seguenti aliquote:

biglietti di ingresso fino a lire 500, il 2 per cento;

biglietti di ingresso da lire 501 a lire 1.000, il 3 per cento;

biglietti di ingresso da lire 1.001 a lire 2.000, il 6 per cento;

biglietti di ingresso da lire 2.001 a lire 4.000, il 12 per cento;

biglietti di ingresso oltre lire 4.000, il 25 per cento.

È prevedibile che l'applicazione di queste aliquote consentirà, a parità di gettito fiscale, l'incoraggiamento e la diffusione degli sport dilettantistici, l'aumento degli spettatori meno abbienti alle manifestazioni degli sport professionistici, l'aumento, infine, degli introiti, anche fiscali, del totocalcio. Questo provvedimento sarà il primo concreto aiuto dello Stato allo sport dopo l'approvazione del capitolo XV del Piano quinquennale di sviluppo.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

La tabella B) allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è sostituita dalla seguente:

biglietti di ingresso fino a lire 500, il 2 per cento;

biglietti di ingresso da lire 501 a lire 1.000, il 3 per cento;

biglietti di ingresso da lire 1.001 a lire 2.000, il 6 per cento;

biglietti di ingresso da lire 2.001 a lire 4.000, il 12 per cento;

biglietti di ingresso oltre lire 4.000, il 25 per cento.